DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1979

recante approvazione del programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/908/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/359/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1979, relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il 30 luglio 1979 il governo francese ha presentato il programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes ed ha fornito il 27 agosto 1979 indicazioni complementari ;

considerando che tale programma contiene tutte le indicazioni specificate all'articolo 3 della direttiva ;

considerando che codeste indicazioni soddisfano ai requisiti enunciati al suddetto articolo 3 e garantiscono pertanto che gli obiettivi dell'azione comune prevista dalla direttiva possono essere raggiunti ;

considerando che le modalità dell'informazione periodica da fornire sulla graduale esecuzione del programma devono essere stabilite d'intesa con la Francia e che tale intesa è stata raggiunta ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes, presentato dal governo francese il 30 luglio 1979 conformemente alla direttiva 79/359/CEE e completato il 27 agosto 1979, è approvato.

Articolo 2

Il governo francese presenta annualmente, alla fine di ogni campagna viticola, in settembre, una relazione sulla graduale esecuzione del programma di cui all'articolo 1.

Tale relazione deve contenere le indicazioni seguenti :

1. per quanto riguarda le operazioni di estirpazione :
   - 1.1. numero di ettari in cui la viticoltura è definitivamente soppressa,
   - 1.2. ubicazione delle relative superfici,
   - 1.3. età delle viti estirpate,
   - 1.4. numero delle aziende che hanno proceduto a estirpazioni ;
2. per quanto riguarda le colture sostitutive :
   - 2.1. numero di ettari coltivati a ortaggi (distinguendo le colture in serra dalle colture di campo)
   - 2.2. numero di ettari coltivati ad alberi da frutta (indicandone le singole specie)
   - 2.3. numero di ettari sottoposti a imboschimento
   - 2.4. superfici coltivate a cereali
   - 2.5. superfici coltivate a piante foraggere
   - 2.6. numero di ettari recanti altre colture.

   } indicando l'ubicazione di tali superfici.

(1) GU n. L 85 del 5. 4. 1979, pag. 34.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente